

Liceo Statale

"Gaetana Agnesi"

Via Tabacchi, 17

MILANO

Valutazione dei rischi per Lavoratori tirocinanti e per Studenti in FSL (Formazione Scuola-Lavoro) (modello allegato del DVR)

Rev. 2026_100

ANAGRAFICA DELL'ATTIVITÀ

Istituto Scolastico:	Liceo Statale "Gaetana Agnesi"
	Via Tabacchi, 17 - MILANO
Datore di lavoro (D.d.L.):	Prof.ssa Antonella Maria Vilella
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.):	Dott. Gaetano Grieco Ambrostudio servizi S.r.l.s. – Milano info@ambroservizi.it
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.):	Davide Parini
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (se presenti)	
Medico competente	

SOMMARIO

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR).....	4
1.0 Introduzione: L'Equiparazione Giuridica del Tirocinante al Lavoratore	4
2.0 Il Quadro Normativo di Riferimento	4
3.0 La Responsabilità Primaria del Soggetto Ospitante: Analisi della Giurisprudenza	5
4.0 Gli Obblighi Operativi del Datore di Lavoro	6
 4.1 Integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	6
 4.2 Informazione, Formazione e Addestramento.....	7
 4.3 Sorveglianza Sanitaria.....	7
 4.4 Supervisione e Ruolo del Tutor Aziendale.....	7
 4.5 Fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).....	8
5.0 Tutele Specifiche per i Tirocinanti Minorenni	8
6.0 Ruolo del Soggetto Promotore e la Convenzione.....	9
7.0 Conclusioni: Verso una Cultura della Sicurezza Integrata.....	9
Sezione Specifica: Tutela della Salute e Sicurezza dei Tirocinanti e Studenti in FSL (Formazione Scuola-Lavoro).....	10
 1. Inquadramento Normativo e Responsabilità.....	10
 2. Organizzazione e Figure di Riferimento.....	10
 3. Definizione delle Mansioni e Modalità Operative.....	10
 4. Valutazione dei Rischi e Misure di Prevenzione.....	12
 5. Formazione, Addestramento e Sorveglianza	12
 6. Tutela dei Tirocinanti Minorenni (L. 977/67)	12
 7. Disposizioni Finali.....	13

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Analisi Approfondita delle Responsabilità di Sicurezza per i Tirocinanti e Studenti impegnati per FSL (Formazione Scuola-Lavoro)

1.0 INTRODUZIONE: L'EQUIPARAZIONE GIURIDICA DEL TIROCINANTE AL LAVORATORE

Il principio giuridico fondamentale che governa la sicurezza dei tirocinanti in Italia è di una chiarezza inequivocabile: ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro, il tirocinante è legalmente equiparato a un lavoratore. Questa equiparazione, lungi dall'essere una mera formalità, rappresenta il cardine per comprendere la totalità delle responsabilità e degli obblighi che ne derivano per il soggetto ospitante, trasformando il tirocinio da semplice esperienza formativa a un rapporto che esige la piena e inderogabile tutela della salute e della sicurezza.

La base normativa di questo principio si trova nell'**articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81** (noto come Testo Unico sulla Sicurezza). Tale articolo definisce "lavoratore" come qualsiasi persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, includendo esplicitamente "*il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento*".

Da questa definizione discende che ogni misura di prevenzione e protezione prevista per il personale dipendente si applica, senza eccezioni, anche al tirocinante. L'analisi che segue approfondirà il quadro normativo e giurisprudenziale che definisce le responsabilità operative e legali del datore di lavoro e degli altri soggetti coinvolti.

2.0 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Per comprendere appieno gli obblighi in materia di sicurezza per i tirocinanti, è essenziale analizzare l'architettura normativa che li regola. Non si tratta di un singolo provvedimento, ma di un sistema giuridico multi-livello in cui diverse fonti si integrano per creare un apparato di tutele completo. Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce il *principio* fondamentale dell'equiparazione; la giurisprudenza della Cassazione fornisce l'*interpretazione incontrovertibile* della responsabilità; e le leggi successive, come la Legge 85/2023, introducono gli *strumenti operativi* per gestire tale responsabilità in modo efficace.

Le fonti normative chiave sono le seguenti:

- **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza):** Rappresenta l'atto normativo fondamentale. L'articolo 2 equipara il tirocinante al lavoratore, estendendo a suo favore l'intero impianto di obblighi di prevenzione e protezione, tra cui valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento e, se necessaria, sorveglianza sanitaria.
- **Legge n. 977/1967 e D.Lgs. n. 345/99:** Questa normativa storica stabilisce tutele rafforzate e limitazioni specifiche per i tirocinanti minorenni, riconoscendone la

particolare vulnerabilità e imponendo divieti su lavorazioni, orari e movimentazione dei carichi.

- **D.Lgs 15 aprile 2005, n. 77:** Ha definito le norme generali sull'alternanza scuola-lavoro.
- **Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, commi 33-43):** Ha introdotto l'Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) come obbligatoria per tutte le scuole superiori.
- **Decreto Ministeriale n. 195/2017:** Definisce, tra le altre cose, il rapporto numerico massimo tra studenti e tutor aziendali, differenziandolo in base al livello di rischio dell'azienda per garantire una supervisione adeguata ed efficace.
- **Legge di Bilancio 2019 (art. 57, comma 18):** Ha rinominato l'ASL in Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO).
- **Sentenza della Corte di Cassazione n. 7093 del 1 marzo 2022:** Questa pronuncia ha consolidato un principio giurisprudenziale inequivocabile: la responsabilità penale e civile per la salute e sicurezza del tirocinante ricade interamente sul datore di lavoro dell'azienda ospitante, e non può essere delegata al soggetto promotore (scuola o università).
- **Legge n. 85 del 3 luglio 2023 (conversione del "Decreto Lavoro"):** Questa legge ha introdotto uno strumento operativo di cruciale importanza. Impone alle imprese di integrare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con una sezione specifica. È fondamentale notare che è tale *integrazione al DVR*, e non il documento completo, che deve essere fornita all'istituzione scolastica e allegata alla convenzione.
- **Decreto Legge 9 settembre 2025, n. 127:** Ha stabilito la ridenominazione in Formazione Scuola-Lavoro (FSL) e i nuovi monte ore.

Questa complessa struttura normativa pone le fondamenta per il principio centrale della responsabilità del soggetto ospitante, che la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito e rafforzato.

3.0 LA RESPONSABILITÀ PRIMARIA DEL SOGGETTO OSPITANTE: ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA

Al di là degli accordi formali stipulati nella convenzione, la giurisprudenza ha chiarito in modo definitivo che la responsabilità penale e civile per la salute e la sicurezza del tirocinante ricade su chi ha la gestione effettiva e il controllo del contesto lavorativo e dei rischi ad esso associati: il datore di lavoro dell'azienda ospitante. È lui, infatti, a governare l'ambiente, le attrezzature e i processi lavorativi ai quali lo studente è esposto.

Un punto di svolta in questa materia è rappresentato dalla **Sentenza della Corte di Cassazione n. 7093 del 1 marzo 2022**. Analizzando un grave infortunio occorso a una studentessa durante un tirocinio, la Corte ha affermato un principio di diritto ineludibile:

La responsabilità della sicurezza degli studenti in sede di tirocinio o stage formativo resta a carico del titolare della azienda ospitante e non del soggetto formatore, cioè la scuola, l'università, etc..

I punti salienti di questa sentenza, che creano un precedente vincolante, meritano un'analisi approfondita:

1. **Conferma dell'equiparazione:** I giudici hanno ritenuto pienamente applicabile l'articolo 2 del D.Lgs. 81/08, confermando senza ambiguità che il tirocinante deve beneficiare delle medesime tutele di un qualsiasi altro lavoratore.
2. **Irrilevanza del comportamento del lavoratore:** Questo è il passaggio giuridicamente più significativo. La Corte ha stabilito che, anche qualora il comportamento della studentessa avesse contribuito all'infortunio, ciò non è sufficiente a escludere la responsabilità del datore di lavoro. Questo principio rafforza il dovere non delegabile dell'imprenditore di creare un sistema di sicurezza così robusto da anticipare e proteggere persino contro l'inesperienza, l'imprudenza o la potenziale negligenza di un soggetto in formazione. L'inerzia del datore di lavoro nel predisporre tutele sistemiche è considerata la causa primaria dell'ampliamento della sfera di rischio.

Questa sentenza sposta il focus dalla ricerca di colpe nel comportamento della vittima all'analisi critica del sistema di prevenzione aziendale. Rende evidente come il datore di lavoro dell'azienda ospitante sia il garante ultimo dell'incolumità del tirocinante, una responsabilità che si traduce in una serie di obblighi operativi precisi e non delegabili.

4.0 GLI OBBLIGHI OPERATIVI DEL DATORE DI LAVORO

I principi legali e giurisprudenziali si manifestano attraverso una serie di adempimenti obbligatori che il datore di lavoro deve porre in essere. L'inerzia su questo fronte espone il datore di lavoro a gravi conseguenze penali e civili. Questi obblighi sono volti a integrare pienamente il tirocinante nel sistema di prevenzione e protezione aziendale, garantendo che l'esperienza formativa si svolga in un ambiente sicuro e controllato.

4.1 INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

La Legge 85/2023 ha reso obbligatoria la creazione di una **sezione apposita nel DVR** dedicata agli studenti in tirocinio. Questa integrazione non è un mero adempimento burocratico, ma un atto sostanziale di valutazione che deve indicare in modo chiaro e specifico:

- Le misure di prevenzione adottate per i rischi a cui gli studenti possono essere esposti.
- L'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che devono essere obbligatoriamente utilizzati.

È fondamentale ribadire che è questa specifica **integrazione al DVR** che deve essere fornita all'istituzione scolastica e allegata alla convenzione, formalizzando l'impegno dell'azienda a garantire un ambiente sicuro.

4.2 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

L'azienda ospitante ha l'obbligo di assicurare che il tirocinante riceva un'adeguata preparazione per affrontare i rischi del contesto lavorativo, articolata su tre livelli distinti e non sovrapponibili:

- **Informazione (Art. 36 D.Lgs. 81/08):** L'azienda deve informare il tirocinante sui rischi generali dell'impresa, sui rischi specifici legati alle mansioni che svolgerà, sulle procedure di emergenza (primo soccorso, antincendio, evacuazione) e sulle figure chiave del servizio di prevenzione e protezione.
- **Formazione (Art. 37 D.Lgs. 81/08):** Esiste una precisa ripartizione di competenze. La **formazione generale** sulla sicurezza (4 ore) è spesso a carico dell'istituto scolastico. Tuttavia, la **formazione specifica**, relativa ai rischi concreti presenti in azienda e legati alla mansione, è un obbligo inderogabile del soggetto ospitante.
- **Addestramento (Artt. 73 e 77 D.Lgs. 81/08):** L'addestramento pratico per l'utilizzo corretto e sicuro di macchine, attrezzature complesse e DPI è una competenza esclusiva dell'azienda ospitante. Si ribadisce che nessuna formazione teorica, per quanto esaustiva, può legalmente sostituire l'addestramento pratico supervisionato, la cui omissione costituisce una grave violazione degli obblighi di sicurezza.

4.3 SORVEGLIANZA SANITARIA

Qualora la valutazione dei rischi evidensi l'esposizione del tirocinante a rischi per cui la normativa prevede l'obbligo di sorveglianza sanitaria (es. esposizione ad agenti chimici, rumore, lavoro notturno, movimentazione manuale dei carichi), il tirocinante **deve essere sottoposto a visita medica**. Se la *necessità* della sorveglianza è determinata inequivocabilmente dalla valutazione dei rischi del soggetto ospitante, le *modalità di esecuzione* (es. chi se ne fa carico economicamente e organizzativamente) rappresentano un punto critico che deve essere esplicitamente definito e negoziato all'interno della convenzione tra azienda e istituto.

4.4 SUPERVISIONE E RUOLO DEL TUTOR AZIENDALE

Il tutor aziendale non è solo una figura di supporto formativo, ma assume un ruolo cruciale e gravoso per la sicurezza. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, egli ricopre la funzione di **preposto**, diventando di fatto gli occhi e le orecchie del datore di lavoro e rispondendo direttamente di eventuali omissioni nella vigilanza. Per garantire un'efficace supervisione, il DM 195/2017 stabilisce i seguenti rapporti numerici massimi studente/tutor:

- Aziende a **rischio alto**: massimo 5 studenti per tutor. (attività al momento vietata)

- Aziende a **rischio medio**: massimo 8 studenti per tutor.
- Aziende a **rischio basso**: massimo 12 studenti per tutor.

4.5 FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

L'azienda ha l'obbligo di fornire **gratuitamente** al tirocinante tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, occhiali, scarpe antinfortunistiche, ecc.) necessari per lo svolgimento in sicurezza delle attività, così come individuati nella specifica sezione del DVR.

5.0 TUTELE SPECIFICHE PER I TIROCINANTI MINORENNI

La legge riconosce la particolare vulnerabilità dei minori, dovuta a uno sviluppo psico-fisico non ancora completo, alla mancanza di esperienza e a una minore consapevolezza dei rischi. Per questo, la normativa (L. 977/67 e D.Lgs. 345/99) impone tutele più restrittive e una valutazione del rischio ancora più attenta, che deve considerare specificamente questi fattori di fragilità.

Da questa valutazione derivano precise limitazioni e divieti assoluti. Di seguito le principali restrizioni previste (Allegato I del D.Lgs. 345/99):

- **Lavoro Notturno:** È vietato adibire i minori al lavoro in un periodo di almeno 12 ore consecutive che includa l'intervallo tra le 22:00 e le 6:00, o tra le 23:00 e le 7:00.
- **Orario di Lavoro:** L'orario non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Se l'orario supera le 4 ore e mezza, deve essere previsto un riposo intermedio di almeno un'ora.
- **Movimentazione Manuale Carichi:** I minori non possono essere adibiti alla movimentazione di carichi superiori a 15 kg e per non più di 4 ore al giorno, *inclusi i ritorni a vuoto*.
- **Esposizione ad Agenti Fisici:** È vietata l'esposizione a rumore con media giornaliera superiore a 80 dB(A) e a lavori in atmosfere a pressione superiore a quella naturale.
- **Esposizione ad Agenti Chimici e Biologici:** È vietata l'esposizione a qualsiasi agente biologico e a sostanze classificate come tossiche, corrosive, esplosive, cancerogene, mutagene, o nocive per la fertilità.
- **Lavorazioni e Attrezzature Vietate:** Sono vietate tassativamente numerose attività, la cui gravità deve essere pienamente compresa. Tra queste figurano:
 - Lavori in pozzi, cisterne e ambienti confinati.
 - Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
 - Conduzione di carrelli elevatori e manovra di apparecchi di sollevamento a trazione meccanica.
 - Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma.

- Lavori che comportano rischi elettrici da alta tensione.
- Lavori in macelleria che comportano l'uso di utensili taglienti professionali, seghe e macchine per tritare.
- Lavori che espongono a rischio silicotigeno.

6.0 RUOLO DEL SOGGETTO PROMOTORE E LA CONVENZIONE

Sebbene la responsabilità primaria della sicurezza sul campo sia del soggetto ospitante, il soggetto promotore (scuola, università) svolge un ruolo cruciale e collaborativo. La **convenzione** non è un semplice documento amministrativo, ma il primario **strumento di governance del rischio condiviso**. Una convenzione vaga o incompleta crea pericolose ambiguità legali; al contrario, una convenzione dettagliata funge da strumento di tutela proattiva per entrambe le parti, allocando con precisione doveri e responsabilità.

La tabella seguente delinea la ripartizione tipica dei ruoli:

Soggetto Promotore (Scuola/Università)	Soggetto Ospitante (Azienda o altro Istituto scolastico)
Stipula la convenzione.	Integra il DVR con la sezione specifica e la fornisce alla scuola.
Fornisce la formazione generale sulla sicurezza.	Fornisce formazione specifica e addestramento pratico.
Garantisce le coperture assicurative (INAIL e RC verso terzi).	Garantisce condizioni di sicurezza e igiene e fornisce i DPI.
Designa un tutor scolastico per il monitoraggio del progetto formativo.	Designa un tutor aziendale (con funzioni di preposto) per la supervisione diretta.
Può contribuire alla sorveglianza sanitaria (come da accordi specifici).	Effettua la sorveglianza sanitaria se prevista dalla valutazione dei rischi.

7.0 CONCLUSIONI: VERSO UNA CULTURA DELLA SICUREZZA INTEGRATA

L'analisi del quadro normativo e giurisprudenziale dimostra con chiarezza che la tutela della salute e sicurezza dei tirocinanti è un obbligo complesso ma ineludibile, che non ammette deroghe o superficialità. I punti cardine sono i seguenti:

1. **Equiparazione Legale:** Il tirocinante è un lavoratore a tutti gli effetti ai fini della sicurezza. Questo è un dato normativo non interpretabile.
2. **Responsabilità Inequivocabile:** Il datore di lavoro dell'azienda ospitante è il garante principale dell'incolumità dello studente. Come confermato dalla Corte di Cassazione, tale responsabilità non può essere trasferita al soggetto promotore.

3. **Obbligo di Valutazione Specifica:** È imperativo integrare il DVR con una valutazione dei rischi dedicata, che tenga conto delle tutele rafforzate per i minori. Qualsiasi deroga è da considerarsi illegittima.
4. **Collaborazione Proattiva:** La sicurezza del tirocinante è il risultato di una collaborazione attiva e ben definita tra azienda e istituto formatore, formalizzata in una convenzione dettagliata.

Dirigenti scolastici, datori di lavoro e consulenti devono considerare la gestione della sicurezza dei tirocinanti non come un mero adempimento, ma come un "dovere di diligenza e di cura". Questo costituisce un investimento strategico nel capitale umano delle future generazioni e un pilastro fondamentale della responsabilità sociale d'impresa, oltre che un obbligo etico e legale imprescindibile.

SEZIONE SPECIFICA: TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI TIROCINANTI E STUDENTI IN FSL (FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO)

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO E RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'**art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08**, il tirocinante è **equiparato a un lavoratore** a tutti gli effetti, indipendentemente dalla presenza di retribuzione. Secondo la **Legge n. 85 del 3 luglio 2023** (che ha convertito il "Decreto Lavoro" n. 48/2023), l'Istituto ospitante ha l'obbligo di integrare il proprio DVR con una sezione dedicata alle misure specifiche di prevenzione per gli studenti. La responsabilità della sicurezza resta in capo al **Datore di Lavoro dell'azienda ospitante** (Dirigente Scolastico) e non del soggetto promotore.

2. ORGANIZZAZIONE E FIGURE DI RIFERIMENTO

- **Datore di Lavoro (Ospitante):** Dirigente Scolastico.
- **Tutor Interno (Ospitante):** Nominato dall'Istituto, agisce con funzioni di **Preposto**.
- **Rapporto Numerico Tutor/Studenti:** Trattandosi di un Istituto Comprensivo (classificato come **Rischio Basso**), il rapporto non deve superare i **12 studenti per ogni tutor**.
- **Soggetto Promotore:** Università o Istituto scolastico di provenienza che assicura il tirocinante contro gli infortuni (INAIL) e per la responsabilità civile.

3. DEFINIZIONE DELLE MANSIONI E MODALITÀ OPERATIVE

Il tirocinante svolge attività di "**assistenza passiva**".

- **Mansioni:** Osservazione delle attività didattiche, supporto nella preparazione di materiali, uso di strumenti d'ufficio (fotocopiatrici, PC).

- **Limitazioni:** Non può sostituire il personale dipendente, non può essere adibito a mansioni con ampia autonomia operativa e deve operare sempre in **compresenza del tutor**.

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

Sulla base del profilo di rischio di un Istituto Scolastico, si definiscono i seguenti fattori:

Fattore di Rischio	Valutazione	Misura di Prevenzione / Protezione
Ambienti di lavoro	Basso	Verifica di illuminazione, microclima e spazi di movimento adeguati.
Rischio Meccanico	Basso	Informazione su rischi di scivolamento, urti o tagli (es. vetreria o carta).
Videoterminali (VDT)	Presente	Valutato se l'uso supera le 20 ore settimanali; controllo della postura e pause.
Rischio Chimico/Biologico	Assente	Divieto assoluto di manipolazione di sostanze chimiche o materiali biologici.
Emergenze	Presente	Informazione obbligatoria su procedure antincendio ed evacuazione.

5. FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E SORVEGLIANZA

- **Formazione Generale (4 ore):** A carico del soggetto promotore (da verificare tramite certificato).
- **Formazione Specifica:** Erogata dall'Istituto Comprensivo ospitante in base ai rischi specifici della sede.
- **Addestramento:** Obbligatorio per l'uso di attrezzature specifiche (es. laboratori informatici).
- **Sorveglianza Sanitaria:** Effettuata dal Medico Competente dell'Istituto **solo se necessaria** in base all'esposizione specifica (es. lavoro prolungato a VDT).

6. TUTELA DEI TIROCINANTI MINORENNI (L. 977/67)

Per i tirocinanti minori di 18 anni si applicano restrizioni rigorose:

- **Carichi:** Vietata la movimentazione manuale di pesi superiori a **15 kg**.
- **Orario:** Massimo 8 ore giornaliere e 40 settimanali; pausa di almeno 1 ora se l'orario supera le 4,5 ore.
- **Divieti:** Vietato l'uso di martelli pneumatici, strumenti vibranti, lavori elettrici o esposizione a rumori >80 dB(A).
- **Informativa:** È fatto obbligo di inviare ai genitori del minore un'informativa scritta sui rischi e sulle misure di protezione adottate.


7. DISPOSIZIONI FINALI

Copia del documento deve essere allegata alla **Convenzione di tirocinio** o al **Progetto Formativo Individuale**.

Data, _____

Il Datore di Lavoro
Prof.ssa Antonella Maria Vilella

.....
Il RSPP
Dott. Gaetano Grieco di Ambrostudio Servizi

.....


Il RLS
Davide Parini

.....
Il Medico competente